

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI
VILLAFALLETTO PER L' ANNUALITA'
2023 – 1° GENNAIO
31 DICEMBRE**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo (primaria e secondaria di 1° grado) del Comune di Villafalletto domiciliati nel territorio comunale.

É richiesto anche il trasporto degli alunni in occasione delle uscite didattiche svolte nell'ambito del territorio comunale o verso il Comune di Torino o comuni limitrofi, da una scuola all'altra, in occasioni di scambi e/o manifestazioni didattiche e culturali, in ogni caso venga richiesto dall'Amministrazione Comunale.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la particolare natura della prestazione richiesta impone una omogeneità nell'erogazione del servizio tale da escludere la possibilità di suddividere l'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi **servizio pubblico essenziale** (L.146/1990 e ss.mm.ii) e come tale non potrà essere sospeso, ridotto o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'affidatario per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'affidatario, salva l'applicazione di eventuali sanzioni e il risarcimento del maggior danno.

I chilometri da coprire annualmente (10 mesi di servizio) sono circa 23.245,00. Essi sono stati calcolati in modo presunto sulla base dei percorsi effettuati durante l'anno scolastico 2018/2020 (anno scolastico in cui non si sono verificate interruzioni del Servizio).

Il trasporto dovrà essere effettuato dai punti di raccolta prestabiliti dal Comune con destinazione i plessi scolastici di appartenenza e ritorno, alla fine delle lezioni, ai punti di raccolta medesimi o comunque alle destinazioni richieste espressamente dalle famiglie nella domanda di fruizione del servizio.

Il trasporto scolastico dovrà essere effettuato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in base ai percorsi ed orari concordati con l'Ufficio Scuola ad inizio anno scolastico.

Le prestazioni e i servizi di cui al presente appalto dovranno essere svolti nei limiti e secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato speciale e dei restanti atti di gara, delle norme del Codice dei contratti e, più in generale, secondo le disposizioni normative e le direttive nazionali, regionali e locali in materia di trasporto persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico, di lavoro, di igiene e sicurezza, e delle clausole e condizioni del CCNL di settore vigenti all'atto dell'aggiudicazione o successivamente, in quanto applicabili alla natura e alle caratteristiche del servizio di cui trattasi, alle quali si fa espresso riferimento come se fossero qui integralmente riportate.

L'appalto di cui all'oggetto, rientra nella categoria CPV: 60112000-6 - "Servizi di trasporto terrestre".

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 1 (un) anno dal 1 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Il valore annuale presunto dell'appalto è pari ad **€ 81.360,00** (ottantumilatrecentosessanta/00) oltre Iva di legge.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, pertanto **l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a "zero"**.

Il prezzo unitario a km posto a base di gara (sui 23.245,00 km annuali previsti) è pari ad €. 3,50 (tre/50) oltreIva di legge.

La stima dell'importo complessivo a base di gara è stata determinata "a corpo", considerando tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal presente Capitolato a carico della Ditta affidataria, tenendo conto di:

- una percorrenza media chilometrica stimata in 23.245,00 km per ciascun anno scolastico;
- il periodo complessivo di svolgimento del servizio di trasporto;
- tutte le spese relative alla gestione del parco automezzi, sia ordinarie che straordinarie (carburante, olio, gomme, assicurazioni, manutenzioni e pulizia in genere comprese le sanificazioni al fine di limitare il rischio di infezione da Covid-19, amministrative, ecc...);
- le imposte, le tasse e le assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;
- le retribuzioni e i compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;
- l'assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione;
- tutte le altre spese relative alla gestione del servizio.

Il Comune non riconosce all'affidatario rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse al luogo in cui iniziano i percorsi oggetto di appalto.

All'affidatario sarà liquidato ad esclusivo compenso di tutti gli oneri che lo stesso andrà ad assumere in funzione dell'assunzione del servizio, il corrispettivo determinato moltiplicando il prezzo chilometrico, offerto in sede di gara, per i chilometri effettivamente percorsi nel mese, distintamente per servizio ordinario e per gli ulteriori servizi (ad esempio uscite didattiche).

La verifica dei km dei percorsi scolastici ordinari è effettuata dalla Ditta e dal Servizio Scuola del Comune, in contraddittorio

Il corrispettivo, offerto in sede di gara si intende accettato dall'affidatario e dichiarato remunerativo in base a calcoli di sua competenza alle condizioni tutte del presente Capitolato. L'Appalto è finanziato con mezzi propri dell'Amministrazione comunale.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa che:

- nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di richiedere, alle condizioni tutte del contratto stesso, aumenti o diminuzioni dei servizi fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che l'assegnatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta;
- percorsi, decorrenze ed orari del trasporto potranno subire modifiche sulla base delle iscrizioni dell'utenza e degli orari scolastici, anche in corso d'anno, dietro semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa.

ART. 4 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura ovvero analogo registro professionale o commerciale previsto nel paese di residenza. In caso di società cooperative iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative;
- possesso dell'attestato di idoneità professionale conforme al D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, ovvero esonero dal possesso del requisito in quanto alla data di entrata in vigore della Legge 29.12.1990, n. 428 la Ditta era già titolare di concessioni, autorizzazioni e licenze per l'autotrasporto di viaggiatori;
- esecuzione nel triennio precedente di almeno 2 servizi analoghi a quello oggetto del presente bando, di importomedio annuo non inferiore ad euro 60.000,00 oltre Iva;
- presentare idonee referenze bancarie rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara, dalle quali risulti che la Ditta ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell'appalto;
- impegno ad utilizzare mezzi omologati almeno euro 4 o superiori;
- impegno all'utilizzo di veicoli idonei al trasporto scolastico con data di immatricolazione non anteriore al 01/01/2007 e autisti muniti di idonea patente e certificato di abilitazione professionale CQC.

L'affidatario dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, l'utilizzo ordinario degli automezzi indicati in sede di offerta ovvero di automezzi con caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle dei mezzi indicati in sede di offerta tecnica pena la revoca dell'affidamento e/o risoluzione del contratto.

È fatto divieto di utilizzare veicoli omologati EURO 0, 1, 2 e 3.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio dalla data di affidamento e terminerà il 31/12/2023. Dovrà essere effettuato, giornalmente, per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico vigente, per tutti gli ordini di scuola previsti dall'appalto e comprende il trasporto al mattino, il trasporto di fine mattinata e quello pomeridiano.

L'esecuzione del servizio di trasporto scolastico ordinario, deve essere eseguito da parte della Ditta affidataria nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine mediante l'organizzazione dell'appalto e a suo rischio.
- Spetta all'Appaltatore il compito di occuparsi, prima dell'inizio dell'anno scolastico, di visionare il percorso da seguire e le relative fermate. In tal senso, non oltre sette giorni prima della scadenza del termine, l'Appaltatore dovrà effettuare un sopralluogo, visionando i percorsi oggetto dell'appalto: detta verifica dovrà essere accertata da relativo verbale del locale Ufficio di Polizia Municipale.
- I percorsi dovranno essere realizzati in conformità a quanto concordato con l'Ufficio scuola dell'Ente e comunque in maniera tale che ogni fermata di carico e scarico alunni possibilmente non sia posta ad una distanza superiore a mt. 300 dall'abitazione. Tale criterio non si applica per il trasporto degli alunni delle Scuole dell'Infanzia il cui carico e scarico dovrà, dove possibile, avvenire in prossimità del luogo di residenza e/o domicilio dell'utente;
- Nelle strade percorse in entrambi i sensi le fermate dovranno essere effettuate dallo stesso lato della residenza dell'alunno qualora possibile;
- Il servizio deve essere organizzato in modo da rispettare gli orari di entrata ed uscita dei bambini o alunni, e dovrà garantire per ogni trasportato una permanenza sul mezzo per il tempo strettamente necessario, quindi funzionale agli orari scolastici ed al calendario scolastico annuale stabilito dalle autorità scolastiche
- L'affidatario dovrà fornire, inoltre, i servizi di accompagnamento per lo svolgimento dell'attività motoria curricolare per i plessi sprovvisti di palestra, il trasporto per le attività scolastiche e i progetti scolastici autorizzati dal Comune nel raggio di 30 km, secondo modalità e calendario concordati tra Amministrazione e Istituti Comprensivi, il trasporto dei ragazzi partecipanti ai centri estivi,

dalle sedi dove si svolgono le attività ad altri siti sul territorio di Villafalletto o esterni al territorio purché nel raggio di 30 km e ogni ulteriore attività di trasporto non contemplata ma concordata e definita dall'Amministrazione comunale

- L'Amministrazione Comunale può procedere all'individuazione di specifiche fermate per scuolabus, nel qual caso l'affidatario dovrà tenerne conto nell'esecuzione del servizio;
- L'affidatario si obbliga ad usare speciale prudenza e diligenza nella condotta della guida e nelle fasi di salita e discesa degli alunni assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il Comune declina fin da ora ogni responsabilità;
- L'affidatario si impegna a garantire la qualità del servizio anche attraverso la presenza, durante il turno di lavoro, di un numero di autisti e di automezzi adeguato alle esigenze operative;
- L'affidatario dovrà verificare che gli alunni trasportati siano in regolare possesso dei titoli di viaggio. Il Comune declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura in cui possano incorrere gli eventuali trasportati senza tale titolo;
- Gli utenti del servizio dovranno giungere a destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.
- Pulizia e sanificazione settimanale dei mezzi.
- Comunicazione tempestiva all'Ufficio scuola del Comune in caso di variazione dei mezzi e del personale.

L'affidatario dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti e sarà, inoltre, tenuto ad effettuare eventuali variazioni di percorso, in corso d'anno, qualora vengano presentate richieste da parte di nuovi utenti.

Gli itinerari, le percorrenze e le fermate verranno concordati con l'Ufficio Scuola del Comune. L'affidatario si impegna ad adottarli prima dell'inizio del servizio e prima dell'inizio dell'anno scolastico, ovvero in corso d'anno e qualora lo richiedano le esigenze organizzative del servizio.

I percorsi del servizio di trasporto scolastico potranno interessare strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private.

Resta inteso che qualora il calendario scolastico dovesse subire temporanee o definitive variazioni che prevedano lo svolgimento del servizio anche nelle giornate di sabato, l'affidatario adeguerà automaticamente la propria organizzazione per rispondere a detta esigenza senza trarre da ciò ragione per ottenere compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dai prezzi contrattuali vigenti applicati alla maggiore quantità di prestazioni rese.

È fatto divieto all'affidatario di apportare variazioni all'orario e al percorso se non espressamente autorizzate dall'Ufficio Scuola. È fatto altresì divieto di prendere accordi verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso concordato con il Comune.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre dare la propria disponibilità alla eventuale estensione del servizio per ulteriori percorsi, da svolgersi con apposite ulteriori unità di personale ed automezzi, in caso di necessità che si verificassero nel corso della durata dell'appalto.

A richiesta dell'Amministrazione comunale, e per tutta la durata dell'appalto, l'affidatario dovrà inoltre rendersi disponibile a svolgere servizi supplementari di trasporto, di carattere extra-scolastico, con utenza indifferenziata, che verranno pagati allo stesso prezzo al chilometro offerto in sede di gara.

Per l'effettuazione dei servizi supplementari l'affidatario può utilizzare, ove compatibili, i mezzi adibiti al trasporto scolastico qualora l'orario, l'articolazione del servizio, il numero dei partecipanti e la tipologia dei mezzi a disposizione lo consentano. Diversamente dovrà provvedere con ulteriori propri idonei mezzi, nei limiti di quelli disponibili.

La ditta affidataria dovrà operare per garantire sempre il servizio, tenendo conto del numero di posti a sedere e del numero di soggetti trasportati, con l'obiettivo di garantire il trasporto di andata e ritorno alla scuola nel minore tempo possibile.

Nei punti in cui non sono presenti fermate segnalate gli alunni vengono prelevati davanti alle proprie abitazioni o in punti di raccolta preventivamente individuati e comunicati all'utenza.

Gli orari ed il numero degli utenti saranno comunicati all'affidatario dal Comune con anticipo di almeno 5 giorni, in modo da garantirne la corretta programmazione.

L'impresa affidataria, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti ufficiali solo con l'Amministrazione Comunale (Ufficio Scuola) e si atterrà scrupolosamente agli accordi stipulati escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio, ordini di varia natura, possano essere impartiti da organismi scolastici, genitori, e/o servizi comunali diversi.

ART. 6 – MATERIALE MEZZI ED ATTREZZI

Sono a carico dell'appaltatore tutti i materiali occorrenti per il servizio. Gli automezzi da adibire al servizio trasporto alunni dovranno essere muniti di ogni requisito di legge, tempo per tempo vigente. L'appaltatore dovrà garantire un deposito automezzi nel territorio comunale.

L'affidatario dovrà essere in condizione di espletare il servizio con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale abilitato e a suo rischio. In particolare gli automezzi dovranno essere rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di trasporto scolastico di cui al D.M. 31.01.1997 e ss. mm..

L'affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91.

L'affidatario dovrà adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il servizio, tenendo conto delle caratteristiche dei percorsi, del numero posti seduti – numero dei bambini trasportati, sufficienti a garantire il trasporto di andata e ritorno nel minore tempo possibile. Inoltre tali mezzi dovranno presentare tutte le garanzie di sicurezza ed idoneità sulla base di regolare e positivo collaudo effettuato presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

L'affidatario, prima dell'inizio del servizio dovrà presentare in originale, per estrarne copia, le generalità complete (carta di circolazione, polizza assicurativa R.C.A. in vigore, polizza RCT/RCO richieste, licenza in corso di validità a svolgere l'attività di noleggio con conducente o servizio di linea, regolare revisione periodica effettuata) dei mezzi assegnati al servizio e successivamente presentare preventivamente ogni e qualsiasi variazione venga apportata per qualsiasi ragione.

Il Comune non riconosce all'affidatario rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse al luogo in cui iniziano i percorsi oggetto di appalto.

ART. 7 – TRATTE

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio seguendo i percorsi stradali ALLEGATI ALLA PRESENTE.

I percorsi dovranno essere realizzati in conformità a quanto concordato con l'Ufficio scuola dell'Ente e comunque in maniera tale che ogni fermata di carico e scarico alunni possibilmente non sia posta ad una distanza superiore a mt. 300 dall'abitazione. Tale criterio non si applica per il trasporto degli alunni delle Scuole dell'Infanzia il cui carico e scarico dovrà, dove possibile, avvenire in prossimità del luogo di residenza e/o domicilio dell'utente.

Il Sindaco, nel caso in cui l'Appaltatore rilevi che per migliorare la funzionalità del servizio (fermo restando l'osservanza degli orari) sia auspicabile modificare tratti dei percorsi, può autorizzare la variazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche a quanto sottoriportato fermo restando che il servizio sarà effettuato su strade statali, provinciali, comunali e vicinali. Le eventuali modifiche del percorso e/o dell'orario saranno concordate tra le Parti, nel rispetto delle richieste dell'Autorità Scolastica, e potranno prevedere variazioni sino ad un massimo di 15 minuti per l'orario e di Km. 2 per il percorso.

In caso di sciopero, se anche un solo alunno effettuerà l'orario normale, lo scuolabus seguirà tale orario. Altrimenti lo scuolabus si adeguerà all'orario dello sciopero, sempre che questo non comprometta gli altri servizi.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di rivedere l'importo dell'appalto in funzione del numero degli alunni che utilizzano il presente servizio.

A giudizio dell'Ente appaltante, in considerazione degli automezzi usati per l'espletamento dello stesso servizio negli anni precedenti, per non creare attese o percorsi troppo lunghi per l'utenza, si richiede la disponibilità di automezzi essenziali alla copertura dei percorsi di cui all'allegato.

La suddetta disponibilità verrà pure richiesta per i rientri pomeridiani, che normalmente non potranno essere più di 2 alla settimana. Un eventuale altro rientro pomeridiano dovrà essere eseguito dall'Appaltatore a condizione che il sabato la scuola rimanga chiusa.

Uno degli autobus, adibiti al trasporto degli alunni della scuola primaria, dovrà essere attrezzato per il trasporto di un alunno portatore di handicap.

Il servizio dovrà essere effettuato anche per il trasferimento degli alunni della scuola primaria, dalla sede della stessa fino al locale palestra della scuola secondaria di primo grado, negli orari previsti, per tale attività, dal calendario scolastico dell'Istituto Comprensivo Centallo Villafalletto.

ART. 8 - SEDE OPERATIVA

La Ditta affidataria dovrà disporre di autorimessa (in proprietà, affitto o altro titolo legittimo che non potrà distare oltre 30 km dal confine comunale), nonché della sede del centro operativo organizzativo/di pronta reperibilità, con relativi recapiti telefonici e di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) - in funzione permanente per tutto il periodo dell'appalto.

Il centro operativo organizzativo/di pronta reperibilità dovrà essere opportunamente presidiato in quanto dovrà fungere da punto di riferimento per gli autisti e per il Comune, affinché possano essere assicurate le tempestive sostituzioni o possa essere data soluzione ad ogni problematica concreta relativa al servizio; a tale centro operativo saranno, pertanto, indirizzate tutte le comunicazioni, le richieste di informazioni e/o di interventi.

In alternativa, l'affidatario si impegna a localizzare detta sede non oltre il trentesimo giorno dalla data di aggiudicazione del servizio, dandone comunicazione mediante copia di contratto o altra idonea documentazione dalla quale risulti la disponibilità dell'immobile.

ART. 9 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario si obbliga a collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge ed eseguire il servizio di cui al presente Capitolato assumendosi la responsabilità dell'adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio medesimo.

L'affidatario si obbliga, altresì, a prendere direttamente e personalmente piena conoscenza dello stato dei luoghi in cui dovrà essere eseguito il trasporto e, quindi, delle caratteristiche delle strade e della viabilità interna ed esterna dei centri abitati.

Costituiscono inoltre obblighi dell'affidatario:

- Procurarsi ogni licenza, permesso od autorizzazione necessari per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato;
- Osservare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, di regolamento e derivanti da altri atti amministrativi in vigore durante l'appalto, nonché quelle specificate nel presente Capitolato. In modo particolare l'affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di sicurezza e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le disposizioni del presente Capitolato, resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- Assicurare il servizio dal 1 gennaio 2023 e comunque dalla data di affidamento del servizio sino al 31 dicembre 2023 fino al termine dello stesso, senza sospenderlo o abbandonarlo neppure parzialmente;
- Svolgere il servizio nel rispetto degli orari previsti;
- Adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre e in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero dei posti a sedere e del numero degli alunni da trasportare;
- Trasportare su ogni automezzo adibito al servizio un numero di persone non superiore a quello indicato sulla carta di circolazione dell'automezzo stesso;
- Assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi propri, e in particolare l'onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed a tutti gli interventi necessari al funzionamento ed alla conservazione ottimale degli automezzi per tutta la durata dell'affidamento;
- Effettuare i percorsi e le fermate come stabiliti dal Comune avendo cura di percorrere esclusivamente i tragitti più brevi rispetto ai luoghi di destinazione. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore, che dovranno essere immediatamente comunicate all'Ufficio Scuola. Ugualmente non sono ammesse soste o fermate durante i percorsi per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
- Sorvegliare gli alunni che sono sui mezzi di trasporto e quindi non abbandonare mai il mezzo, anche per soste temporanee davanti alle scuole;
- Sostenere i costi derivanti dalle percorrenze estranee agli itinerari indicati dal Comune, effettuate per qualunque tipo di manutenzione e intervento sugli automezzi;
- Assicurare la costante efficienza dei mezzi impiegati per il servizio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- Garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla Regolamento EU 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali di cui venisse eventualmente in possesso durante l'esercizio dell'appalto;
- Fornire al Comune immediata comunicazione telefonica relativamente a tutti gli incidenti in cui si è incorso durante l'espletamento del servizio affidato, come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato;
- Comunicare tempestivamente all'Ufficio Scuola del Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- Segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale tutte quelle circostanze o fatti rilevanti, riscontrati nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire o limitare il regolare svolgimento;

- Non tenere accesi i motori dei mezzi nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa dell'uscita e della salita degli alunni da trasportare, per motivi di sicurezza e di inquinamento ambientale ed acustico;
- Consegnare immediatamente all'Ufficio Scuola gli oggetti rinvenuti sui mezzi, qualunque ne sia il valore o lo stato.

ART. 10 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri del Comune.

L'affidatario riconosce, con la semplice presentazione dell'offerta, di essersi reso pienamente edotto ed avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto, sulla determinazione dei prezzi, e di disporre idonea struttura organizzativa per provvedere agli adempimenti amministrativi e contrattuali derivanti dall'assunzione del servizio.

Il valore dell'appalto risultante dai documenti di gara è stimato e, pertanto, non saranno dovuti risarcimenti, indennità, rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.

All'affidatario sarà liquidato ad esclusivo compenso di tutti gli oneri che lo stesso andrà ad assumere in funzione dell'assunzione del servizio, il corrispettivo determinato moltiplicando il prezzo chilometrico, offerto in sede di gara, per i chilometri effettivamente percorsi nel mese, distintamente per servizio ordinario e per gli ulteriori servizi (ad esempio uscite didattiche).

Il corrispettivo sarà liquidato all'affidatario ove non emergano eccezioni sulla fornitura e sulle relative fatture entro 30 giorni data ricevimento fattura mensile posticipata, emessa elettronicamente, previa verifica del possesso di regolare DURC e del nulla osta prescritto per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro ai sensi dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973 e dell'art. 2 DM 40 del 18/01/2008. Il tempo occorrente per il rilascio di tale certificazione, da parte delle autorità competenti (dall'invio della richiesta al ricevimento della certificazione) non viene computato nel suddetto termine ai fini del calcolo degli eventuali interessi dovuti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 231/2002.

Le fatture dovremmo obbligatoriamente riportare il CIG e l'annotazione relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi art. 2 del Decreto Ministero e Finanze del 23.1.2015.

Dal corrispettivo il Comune di Villafalletto detraerà l'importo delle eventuali sanzioni pecuniarie applicate a carico dell'affidatario.

ART. 11 – REVISIONE PREZZI

Il prezzo unitario per chilometro definito in sede di affidamento per il servizio oggetto del presente appalto si intende fisso e invariabile per il primo anno di vigenza del contratto.

I prezzi delle presentazioni dedotte in appalto saranno soggetti a revisione annuale da parte della Ditta affidataria, in rapporto all'indicizzazione ISTAT del costo della vita, a partire dal secondo anno di gestione, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016.

Qualora, nel corso dell'appalto, la ditta affidataria ritenga sussistenti ragioni di alterazione dell'equilibrio contrattuale, potrà essere presentata richiesta revisione prezzi.

Le revisioni di cui ai punti precedenti potranno essere richiesti dall'affidatario, mediante PEC, entro il 31 agosto. L'applicazione della revisione sarà subordinata all'adozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di apposito atto da adottarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e con decorrenza dal mese successivo da quello dell'adozione dell'atto.

ART. 12 – SICUREZZA (D. LGS. 81/2008)

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.

L'affidatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'affidatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4, del D.lgs. sopra richiamato.

L'affidatario è obbligato, in particolare, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione:

- all'aggiornamento del documento di valutazione del rischio redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008 con la specifica redazione della valutazione del rischio per mansione, in riferimento ai servizi descritti all'art. 1. L'affidatario dovrà effettuare la valutazione del rischio da rumore e da vibrazioni ai sensi di quanto previsto dal titolo VIII capi 2 e 3 del D.lgs. 81/2008 (e al relativo aggiornamento quadriennale) dandone evidenza a questa Amministrazione ai fini della corretta redazione del DUVRI;
- a rendere sempre disponibili sugli automezzi utilizzati per il servizio mezzi di spegnimento (estintori) e cassette di primo soccorso (secondo D.M. 388/03) idonei e verificati secondo le disposizioni di legge vigenti;
- a garantire che il personale chiamato all'erogazione del servizio sia:
 - formato, informato ed addestrato sulle modalità di esecuzione dell'attività ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008;
 - formato all'uso dei mezzi di spegnimento, mediante partecipazione a corso di formazione "addestrato al 1° soccorso";
- a garantire l'idoneità alla mansione del proprio personale addetto, anche attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge ai sensi del D.lgs. 81/2008 e dei Provvedimenti Nazionali del 18/09/2008 e del 30/10/2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza (test alcol, droga ecc).

ART. 13 – PERSONALE, NORME COMPORTAMENTALI

L'affidatario è tenuto a gestire il servizio con operatori in numero sufficiente, muniti dei requisiti per la guida di scuolabus (patente D e certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero CQC) ai sensi degli artt. 116, comma 8, del codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 310 del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. ii., restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'affidatario, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte dell'Ente.

I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, restando l'affidatario impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili.

L'affidatario dovrà garantire la sostituzione immediata dell'/degli eventuale/i autista/i assente/i.

Il personale conducente in servizio dovrà essere facilmente identificabile nelle forme che l'affidatario riterrà più opportune (divisa, distintivi ecc.) e, durante lo svolgimento del servizio, deve osservare le seguenti prescrizioni:

- Tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- Non lasciare i trasportati davanti alla scuola se i cancelli non risultino ancora aperti, o comunque non abbia verificato la presenza del personale della scuola.

Nell'effettuazione del servizio, la ditta affidataria dovrà:

- Trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantire la salita e la discesa dal mezzo adottando le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del

- servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman);
- Assicurarsi che gli alunni e/o bambini scendano alle fermate concordate, ed avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso, assicurarsi altresì che la salita e la discesa degli alunni sia regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per il quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità;
 - verificare che durante il tragitto tutti gli alunni siano regolarmente seduti e che non arrechino danni a sé stessi e/o ai loro compagni con comportamenti scorretti;
 - Tenere una velocità nei limiti di sicurezza;
 - Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - Non fumare sul mezzo, non bere alcolici e non consentire che sui veicoli si fumi o si beva anche quando questi sono fermi;
 - Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e a svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
 - Essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
 - Utilizzare il telefono cellulare durante la guida esclusivamente mediante auricolare.

L'affidatario è tenuto a consegnare al committente l'elenco nominativo degli operatori adibiti all'appalto, unitamente a copia della patente e del certificato di abilitazione professionale (KD o CQC) degli stessi, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed a sostituire gli operatori giudicati inadeguati per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze del servizio.

L'Amministrazione comunale potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti, i terzi ed il personale del committente o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.

Annualmente l'affidatario dovrà esibire per ciascun autista certificato rilasciato da medico esperto in medicina del lavoro attestante l'idoneità psicofisica al servizio. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto tra la ditta affidataria ed il personale da essa dipendente, socio, collaboratore o a qualunque titolo impiegato.

Gli autisti, adibiti al servizio di trasporto scolastico non devono aver subito condanne relative all'abuso, lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile.

L'impresa affidataria dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, quanto disposto dal DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165" e dal Codice di comportamento del Comune di Villafalletto. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché del codice di comportamento aziendale, può costituire causa di risoluzione del contratto in relazione alla gravità della stessa.

ART. 14 - UTENTI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico per l'entrata e l'uscita dalla scuola è riservato esclusivamente agli alunni delle scuole indicate all'art. 1 del presente Capitolato ed al personale di assistenza e ne può usufruire soltanto chi ne ha fatto apposita richiesta scritta all'Ufficio Scuola del Comune di Villafalletto e previa accettazione della stessa.

La Ditta affidataria è tenuta a collaborare con l'Ufficio Scuola e a verificare, avvalendosi del conducente, che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dall'Ufficio Scuola, segnalando tempestivamente al Comune ogni situazione difforme.

Nell'espletamento del servizio è fatto assoluto divieto di trasportare persone estranee sugli automezzi adibiti al servizio trasporto alunni, se non formalmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

In presenza di alunni portatori di handicap, che non necessitino di mezzi di trasporto speciali, ammessi ai sensi del regolamento vigente al servizio in questione, la Ditta dovrà garantire il trasporto scolastico, e quindi l'accesso al mezzo non solo all'utente, ma anche all'eventuale accompagnatore individuale.

La Ditta è tenuta infine a segnalare all'Ufficio Scuola del Comune, eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari ed anomalie riscontrate durante il servizio.

ART. 15 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- garantire all'affidatario il corrispettivo per ogni chilometro percorso per il servizio pari all'importo di aggiudicazione;
- avvisare tempestivamente l'affidatario, direttamente o a mezzo delle autorità scolastiche, di eventuali sospensioni del servizio non dipendenti dall'articolazione del calendario scolastico, almeno tre giorni prima del verificarsi dell'evento, o comunque non appena ricevuta informazione in merito dalle autorità scolastiche, per quanto riguarda eventi aventi a che fare con le attività della scuola.

Nella gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, restano poi a carico del Comune:

- la raccolta delle iscrizioni al Servizio ad inizio anno scolastico;
- la trasmissione dell'elenco degli abbonati, compresi gli eventuali aggiornamenti, all'impresa affidataria;
- **l'emissione e la riscossione delle tariffe all'utenza;**
- l'emissione di provvedimenti di sospensione o revoca della fruizione del servizio da parte di alunni trasportati che tengano comportamenti scorretti e irrispettosi dei diritti altrui, o che abbiano atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità. Gli autisti della ditta affidataria sono tenuti al rispetto dell'osservanza di tali provvedimenti;
- il controllo, per quanto di competenza, sul corretto espletamento del servizio da parte dell'impresa affidataria.

Al Comune compete la vigilanza sulla generale erogazione del servizio di trasporto scolastico, sulla sua efficienza, continuità ed affidabilità.

ART. 16 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'impresa affidataria non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa. Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali o altro, di grande rilevanza, l'affidatario non possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione all'Ufficio Scuola del Comune.

È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale, nel caso di verificassero siffatti eventi eccezionali o la sospensione dell'attività didattica di qualche scuola, di modificare provvisoriamente i percorsi o gli orari onde assicurare anche parzialmente il servizio di trasporto.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l'impresa è tenuta al risarcimento dei danni; in tale ultima ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice.

ART. 17 – SCIOPERO

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi quale "**servizio pubblico essenziale** e di pubblico interesse" ai sensi dell'art. 1 della Legge 14 giugno 1990, n. 146 e ss. mm. e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato.

È obbligo della ditta assicurare la continuità del servizio anche in caso di sciopero del proprio personale garantendone il regolare svolgimento.

In caso di abbandono o sospensione, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore (dissesti stradali, calamità naturali), l'Amministrazione potrà sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio ed addebitare le spese allo stesso.

ART. 18 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'impresa affidataria è tenuta all'esatta e puntuale applicazione di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria, protezione dell'impiego, condizioni di lavoro previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria applicabile al servizio oggetto dell'appalto. Essa è, pertanto, obbligata ad attuare nei confronti del proprio personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive condizioni contrattuali ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'impresa sarà tenuta, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo.

ART. 19 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune, a mezzo di un proprio rappresentante, potrà procedere in qualsiasi momento, a controlli sul servizio svolto e avrà la possibilità di impartire direttive all'affidatario in ordine allo svolgimento del servizio.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che saranno ritenuti opportuni. In particolare, potranno essere effettuati controlli, in qualsiasi momento, per accertare l'idoneità dei mezzi di trasporto e del personale posto alla guida degli automezzi.

Resta inteso che il controllo e la verifica da parte del committente sull'esatto svolgimento del servizio non libera in alcun caso l'affidatario dall'obbligo e dalla conseguente responsabilità circa l'osservanza degli impegni contrattuali assunti.

In caso di difformità l'affidatario dovrà dar corso immediato alle eventuali prescrizioni su tali servizi.

ART. 20 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione formale del contratto avverrà con scrittura privata con modalità elettronica previa effettuazione delle verifiche della documentazione probatoria circa dichiarazioni prodotte in sede di gara, da presentarsi da parte dell'affidatario provvisorio mediante il sistema AVCPASS e sempre che non venga accertato a carico dell'affidatario stesso alcun limite o impedimento a contrarre. Pertanto saranno esclusi i concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.

Le eventuali spese per la sottoscrizione e/o registrazione del contratto sono a carico dell'impresa affidataria. L'Appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

ART. 21 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento in capo del servizio oggetto dell'appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

L'affidatario si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta.

L'affidatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone. L'affidatario assume ogni responsabilità circa l'organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.

All'affidatario è fatto obbligo di contrarre, e di mantenere efficaci per tutta la durata dell'appalto, le seguenti coperture assicurative:

- per i danni a terzi conseguenti a circolazione dei veicoli impiegati nel servizio. Si richiede una polizza assicurativa idonea da sottoporre all'esame dell'Amministrazione Comunale prima del contratto
- per i danni cagionati a terzi, non conseguenti alla circolazione dei veicoli impiegati nel servizio. Polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera con i seguenti massimali minimi:
 - sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00
 - sezione RCO massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00

L'inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta al Comune e non costituirà esimente dell'affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico del Comune e del danneggiato.

L'affidatario si assumerà a proprio carico l'onere di manlevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.

Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'affidatario durante l'esecuzione del servizio.

La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

In caso di danni arrecati a terzi, la Ditta affidataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

L'affidatario è tenuto a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi.

ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto in merito all'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedurad'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché di ciò ne venga data formale comunicazione al Comune.

Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

ART. 23- VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione comunale può richiedere varianti al contratto, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste ed imprevedibili, accertate dal Responsabile del procedimento;
- per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni;
- per la riduzione del numero annuo di iscritti;
- per mutate esigenze dell'utenza, anche con riferimento a casi di disabilità, o delle autorità scolastiche;
- per pubblico interesse, ivi compresa l'efficienza complessiva del servizio.

Nei casi relativi a possibili scioperi, assemblee del personale o altre cause che comportino delle modifiche temporanee dell'orario di inizio o termine delle lezioni, il Comune informerà l'impresa affidataria delle variazioni con indicazioni delle scuole interessate; per quelle giornate la Ditta affidataria dovrà effettuare il trasporto all'ora indicata dal Comune, senza chiedere alcun onere aggiuntivo.

ART. 24 – SANZIONI E PENALITA'

L'impresa affidataria si obbliga ad effettuare il servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto.

L'inadempienza verrà contestata formalmente per iscritto entro 8 giorni lavorativi all'impresa affidataria, la quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente appalto, comporteranno l'applicazione della penalità di € 100,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia.

Per le inadempienze più gravi, ove non vi si ravvisi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'Appaltatore.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del canone di appalto.

Nel caso in cui gli adempimenti e i ritardi per cause imputabili all'affidatario eccedano il numero di quattro per ogni anno scolastico, il Comune si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento e senza alcun preavviso sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alla richiesta di danni all'affidatario medesimo.

L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile, il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 25 – RISOLUZIONE, SOSPENSIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il Comune risolve di diritto il contratto, ai sensi dell'art.1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- quando l'impresa venga a perdere i requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada, con particolare riferimento alle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle disposizioni normative vigenti che disciplinano la materia;
- quando l'impresa venga a perdere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- quando l'impresa si renda colpevole di frode;
- quando l'impresa ometta di iniziare il servizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione/avvio del servizio anche in via d'urgenza, abbandoni il servizio, anche in via parziale, senza giustificato motivo; comunque, in tutti casi di inosservanza degli

obblighi e delle condizioni del presente capitolato comportanti l'interruzione del servizio il Comune potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'affidatario nell'esecuzione del servizio stesso, anche attraverso l'affidamento ad altra impresa, con rivalsa delle spese a carico dell'affidatario, fatti salvi l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno;

- quando l'impresa violi le clausole del presente Capitolato in materia di cessione del contratto o di subappalto;
- quando l'impresa cessi l'attività o subappalti il servizio in tutto o in parte senza l'autorizzazione preventiva del Comune;
- quando l'impresa attribuisca incarichi a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto;
- annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso l'impresa affidataria nulla avrà da pretendere, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.

Il Comune, ferma restando la sua facoltà di sospendere immediatamente il servizio in caso di gravissime violazioni, ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 del codice civile, e il Comune può provvedere al servizio in questione ricorrendo ad altra impresa, trattenendo la cauzione definitiva, mentre l'impresa affidataria sarà tenuta al risarcimento del danno, qualora:

- si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto non previsti al punto precedente;
- rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dal Comune rientranti tra le possibilità del presente Capitolato;
- risulti ritardataria negli impegni assunti, senza alcuna giustificazione derivante da circostanze di forza maggiore, per almeno quattro volte per ogni anno scolastico;
- impedisca o renda artificialmente difficili i controlli e le ispezioni del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune;
- violi gravemente gli obblighi contrattuali, perseverando in tale atteggiamento anche dopo due diffide formali da parte del Comune;
- non ottemperi agli obblighi in ambito assicurativo e/o in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- non presenti le polizze assicurative o le polizze risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del presente capitolato;
- violi gli obblighi nei confronti del personale dipendente e in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- risulti, comunque, inadempiente anche per circostanze qui non contemplate o renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art.1453 del Codice Civile.

In caso di risoluzione sorge in capo al Comune il diritto di incamerare la cauzione, a titolo di indennizzo / risarcimento dei danni subiti e di ottenere il rimborso delle eventuali spese eventualmente sostenute in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Ove il deposito cauzionale non fosse sufficiente, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa affidataria, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni dell'impresa medesima. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'impresa inadempiente.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: all'impresa affidataria sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione.

Qualora l'impresa affidataria dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà all'impresa stessa l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra impresa e ciò fino alla scadenza naturale del contratto; la somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.

Agli eventuali casi di sospensione, risoluzione e recesso si applicano, in ogni caso, per quanto compatibili, rispettivamente gli artt. 107, 108 e 109 del D.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere dal contratto, con adeguato preavviso, per motivi di pubblico interesse o con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata. In tal caso sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del Decreto Legge 06/07/2012, n. 95 (convertito dalla legge 135/2012), la Stazione Appaltante ha diritto e si riserva la facoltà di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare al Contraente con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite nella misura prevista dalla norma citata, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 26 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa a norma dell'articolo 1456 comma 1 del Codice Civile, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicati dagli organi preposti, successivamente alla stipula del contratto, la mancanza dei requisiti di ordine generale e professionale di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

ART. 27 - GARANZIE

Per partecipare alla gara dovrà essere presentata cauzione provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto con indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministratore.

La cauzione deve avere validità per 180 giorni naturali, successivi, continui dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Si precisa che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La predetta garanzia dovrà, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di un Istituto bancario, oppure di una Compagnia di assicurazioni oppure di un Intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. 385/93, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione a prestare la cauzione definitiva, così come prevista e quantificata all'art.103 del D.lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia è ridotto, secondo le percentuali e le condizioni previste all'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e/o la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo, oppure (non cumulabile con le precedenti) in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L'affidatario deve costituire, entro la data di stipulazione del contratto e per tutta la durata del medesimo, a favore del Comune di Villafalletto (CN) un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale (fatte salve le riduzioni di cui al precedente comma), tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, commi 1 e 2.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Tizzano Val Parma.

La mancata costituzione della cauzione definitiva entro il termine assegnato comporta la decadenza dall'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di gara e l'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dell'eventuale risarcimento dei danni.

Ogni qualvolta l'Amministrazione comunale si rivalga sul deposito cauzionale definitivo, per qualsiasi motivo, la ditta affidataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva risultasse insufficiente.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, al termine del contratto, sarà svincolata previa constatazione di completo adempimento del servizio.

ART. 28- CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, sarà competente, in via esclusiva, il giudice del Foro di Cuneo.

ART. 29 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si assicura che tutti i trattamenti saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del regolamento).

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (UE) 2016/679 (es. chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità deidati).

L'interessato ha inoltre il diritto di:

- Revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo riguardano, ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca o di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano 31 riconducibili a una persona identificata o identificabile.
- Proporre reclamo a un'autorità di controllo. In merito all'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.

I titolari del trattamento dati sono:

- Per la parte della gara il Comune di Villafalletto
- Per la parte successiva all'aggiudicazione l'Ufficio Scuola del Comune di Villafalletto.

ART. 30 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

In caso di infrazione alle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà **l'Appaltatore**.

ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.

L'affidatario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Le tariffe del servizio a carico dell'utenza sono determinate e riscosse direttamente dal Comune.

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa espresso riferimento al bando di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme vigenti in materia di appalti con particolare riferimento agli appalti di servizi.